

*Circolare delle Entrate sull'iter degli enti non commerciali che acquistano da fornitori esteri*

## Autofatture onlus, tempi stretti Adempimenti da inviare il mese successivo all'operazione

DI ROBERTO ROSATI

**T**empi stretti per la registrazione, la dichiarazione e il versamento dell'Iva delle autofatture relative alle prestazioni di servizi che gli enti non commerciali acquistano da fornitori esteri: tali adempimenti, secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 29 luglio 2011, vanno eseguiti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### Soggettività speciale degli enti per i servizi ricevuti

Nell'ambito della riforma della territorialità delle prestazioni di servizi attuata dal dlgs n. 18/2010, con la quale è stata, principalmente, introdotta la nuova regola generale secondo cui le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi Iva si considerano territoriali nel paese in cui è stabilito il committente, sono contenute disposizioni particolari per gli enti non commerciali.

In primo luogo, l'art. 7-ter stabilisce che detti enti, ai soli fini dell'applicazione delle regole di territorialità delle prestazioni ricevute, si considerano soggetti passivi dell'Iva anche quando acquistano servizi al di fuori dell'eventuale attività d'impresa (commerciale o agricola) esercitata, nonché nel caso in cui, pur non svolgendo alcuna attività d'impresa, sono titolari del numero di partita Iva in quanto effettuano acquisti intracomunitari tassabili in Italia.

In sostanza, le prestazioni di servizi c.d. generiche (assoggettate cioè alla regola generale sopra accennata) acquisite dai suddetti enti, anche per fini istituzionali, si considerano sempre acquisite in veste di soggetto passivo, e sono dunque tassabili nel paese in cui è stabilito l'ente, eccettuato il caso in cui il servizio sia destinato all'uso privato dei componenti dell'ente o dei suoi dipendenti

(art. 19 del regolamento comunitario n. 282/2011).

### Adempimenti per l'assolvimento dell'Iva

Quando ricevono prestazioni di servizi generiche da fornitori esteri, anche gli enti non commerciali nazionali, come gli altri soggetti passivi, sono tenuti ad assolvere l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del dpr 633/72. Essi devono pertanto emettere autofattura (o, in alternativa, integrare la fattura del fornitore, se questi è un operatore Ue) con riferimento al momento di effettuazione della prestazione, vale a dire, in via di principio, all'atto del pagamento del corrispettivo (salvo che si tratti di prestazioni continuative di durata ultrannuale per le quali non sono previsti pagamenti durante l'esecuzione del contratto, nel qual caso il momento di effettuazione della prestazione, pro quota, è il 31 dicembre di ciascun anno).

Dopo l'emissione dell'autofattura, però, gli adempimenti degli enti non commerciali che acquistano servizi al di fuori di un'attività d'impresa differiscono da quelli degli altri soggetti passivi Iva: essi, infatti, devono osservare le speciali disposizioni dell'art. 30-bis del dpr 633/73, che a sua volta rinvia agli artt. 47, comma 3 e 49 del dl n. 331/93.

Per effetto di questo rinvio, gli enti non commerciali in questione devono:

- registrare le autofatture in apposito registro entro il mese successivo a quello di emissione

- presentare in via telematica, entro ciascun mese, una dichiarazione delle operazioni registrate nel mese precedente (modello Intra12) e versare nello stesso termine la relativa Iva.

Per esempio, dunque, secondo le disposizioni in esame, le autofatture emesse nel corso del mese di agosto vanno registrate entro la fine di settembre, mentre la relativa dichiarazione e il versamento devono essere effettuati entro la fine di ottobre. In tal senso anche le istruzioni della dichiarazione Intra12, secondo cui la dichiarazione mensile e il versamento si riferiscono agli acquisti «registrati nel mese precedente».

Sul punto, però, la circolare n. 37/2011 dell'Agenzia delle entrate, nel paragrafo 4.3, si esprime in modo diverso. Secondo la circolare, infatti, l'ente non commerciale deve:

- registrare le operazioni di acquisto entro il mese successivo a quello di «effettuazione» delle stesse

- presentare entro la fine di ciascun mese la dichiarazione relativa agli acquisti «effettuati» nel mese precedente (modello Intra12) e versare, entro lo stesso termine, la relativa imposta.

Tornando all'esempio di prima, quindi, fermo restando che le autofatture emesse nel corso del mese di agosto per gli acquisti «effettuati» in tale mese dovranno essere registrate entro la fine di settembre, la dichiarazione e il versamento dell'Iva, secondo la circolare, dovranno avvenire entro lo stesso termine (settembre) e non entro il mese di ottobre, come si evince invece dall'art. 49 del dl 331/93.

Il contrasto evidenziato rende opportuno un intervento chiarificatore dell'amministrazione. In tale occasione, occorrerebbe inoltre chiarire il periodo di riferimento dell'imputazione delle autofatture negli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari. Posto infatti che l'adempimento Intrastat, come precisato con la circolare n. 43 del 6/8/2010, si ricollega al momento di «emissione» della fattura (o autofattura), anche se l'aggancio normativo è alla «registrazione», si dovrebbe precisare se anche gli enti non commerciali.

—© Riproduzione riservata—

